

CO.NA.PO *SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO*
"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Provinciale di LUCCA

c/o Comando Provinciale VV.F. LUCCA

sito internet: www.conapo.it

Viareggio 12/08/2012

Al Signor Comandante Provinciale VVF di LUCCA
Dott. Ing. **Mariano TUSA**

Oggetto: Procedure e Regolamenti

La scrivente Organizzazione Sindacale, come di consueto attenta alle reali esigenze e competenze del Corpo Nazionale, ancora una volta si trova nella condizione di dover evidenziare i sintomi di una preoccupante approssimazione nella gestione di situazioni ed accadimenti, che favoriscono l'instaurarsi di un clima poco consono all'espletamento sereno e professionale dei propri doveri istituzionali.

Recentemente, si sono verificati casi che si configurano come veri e propri atti di insubordinazione da parte di inferiori nei confronti di un superiore gerarchico oltremodo i suddetti accadimenti, si sono verificati durante l'espletamento di soccorso tecnico urgente ed in presenza di terzi.

In seguito, al rientro in caserma, alla legittima richiesta di giustificate motivazioni di dette condotte, comunicate come dovuto anche al capoturno, non solo gli interessati non mostravano consapevolezza della gravità del loro comportamento, ma addirittura manifestavano esplicitamente la volontà di reiterare azioni di insubordinazione e disobbedienza sistematica nei confronti del medesimo caposquadra. A tale proposito si rammenta alla S.V che tali comportamenti sono in palese violazione del DPR n°64 del 28.02.2012, paragrafo 3 comma H, inerente ai doveri generali del personale VF, e dovrebbero quindi essere maggiormente stigmatizzati e perseguiti con le previste modalità. Si riscontra inoltre una ulteriore leggerezza accaduta in data 10/08/2012 a danno di un Capo Squadra Esperto (CSE) in forza al distaccamento di Viareggio, il quale suo malgrado, si è trovato coinvolto in una situazione, quanto meno imbarazzante, se non fosse per la gravità del fatto al limite della rilevanza penale, e di cui Lei, nella sua funzione di Comandante deve essere informato dal Capo Turno Provinciale a seguito di relazione dettagliata alla quale ci si riporta circa la descrizione delle circostanze.

Sempre più frequentemente, nell'espletamento del servizio, il personale operativo ed in particolar modo gli UPG, si trovano di fronte ad interventi strettamente connessi alla pratica di Polizia Giudiziaria, attività funzionale ed obbligatoria, cui è pienamente investito a vari livelli il Corpo Nazionale, in tal senso, considerando la cronica mancanza di personale, cui sono afflitti anche gli altri organi preposti a tale attività, essi tendono in via primaria e giustificata, a considerare gli adempimenti di rito, ovvero tutti quegli atti di PG connessi alle nostre competenze, funzionalmente a nostro carico. Purtroppo la nostra risposta, pur con tutte le attenuanti del caso, spesso non è altrettanto efficace, in quanto la "specificità formazione " appare affidata alla buona volontà del singolo.

Eppure il prestigio di una istituzione, passa anche e soprattutto da questi aspetti, i quali se sapientemente gestiti sono motivo di orgoglio e considerazione, non solo da parte del comune cittadino, cui ben conosce la nostra disponibilità, ma anche da quel sistema più complesso e meno visibile, qual'è l'autorità giudiziaria, cui in ogni caso dobbiamo rispondere.

Laddove però, il mettere in pratica un " dovere ", significa esporsi come nel caso specifico, a ripercussioni di carattere personale, che ledono la libertà dell'individuo, diventa oggettivamente difficile espletare le proprie funzioni in modo esaustivo e professionale, in linea con quanto previsto dalle Leggi e dai regolamenti dello Stato, che non devono e non possono essere snobbati o violati nel nome del pressapochismo e dell'arbitraria interpretazione. Infatti, se da un lato si può accettare la buona fede di personale amministrativo, che poco a da spartire con l'attività di PG. ma che evidentemente non ha mai avuto indirizzi specifici in materia, appare difficile giustificare tale comportamento da parte di chi dovrebbe avere responsabilità di indirizzo e coordinamento, all'interno dello specifico Ufficio. Esso infatti dovrebbe sapere che nei " doveri generali del personale del Corpo Nazionale VVF " (DPR n°64 del 28/02/2012 art.7 par. 3 comma B) sussiste specificatamente il " segreto d'ufficio in merito a notizie relative ai servizi, a provvedimenti o operazioni di qualsiasi natura connessi alle attività istituzionali.... ", se così non fosse, sussisterebbero concreti dubbi sull'effettiva legittimità dei provvedimenti intrapresi dal suddetto Ufficio anche in tempi pregressi.

Tutto questo, sia chiaro, onde evitare possibili strumentalizzazioni, non è a discapito di qualcuno ed a favore di altri, mai questa sigla sindacale si è prestata a simili giochetti di bottega, ma vuol essere un forte richiamo, a chi di dovere, affinché non si ripetano nel tempo simili accadimenti, figli probabilmente, di una scarsa conoscenza procedurale e giuridica.

Per La Segreteria Provinciale

CSE Giuseppe LEONARDI

